



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

FEASR – COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2023/2027

BANDO

INTERVENTO SRD03

**“INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA
DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE”**

(Art.73 Reg.UE 2021/2115)

ANNUALITÀ 2024

Indice

1. Finalità e Risorse	5
1.1 Finalità e obiettivi	5
1.2 Dotazione finanziaria.....	6
1.3 Massimali e minimali	6
1.4 Intensità del sostegno.....	6
1.5 Aiuti di Stato	7
1.6 Localizzazione degli interventi.....	7
2. Richiedenti/beneficiari.....	7
2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari.....	7
2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari	7
2.3 Impegni del beneficiario	9
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	11
3.1 Interventi finanziabili.....	11
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento	14
3.3 Interventi/spese non ammissibili	14
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	15
3.5 Cantierabilità degli investimenti.....	15
3.6 Norme di protezione ambientale.....	16
3.7 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	16
3.8 Cumulabilità	16
3.9 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	16
4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	17
4.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	17
4.2 Termine finale	18
5 Criteri di selezione.....	18
6. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	21
6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno	21
6.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno.....	22
6.3 Contenuto della domanda di sostegno	22
6.4 Integrazione della domanda di sostegno.....	24
7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione	24
7.1 Elenco domande ricevibili	24
7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili.....	25
7.3 Approvazione della graduatoria	25

7.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno.....	26
7.5 Atto di assegnazione dei contributi	26
8. Realizzazione e modifica dei progetti	26
8.1 Varianti e adattamenti tecnici	26
8.2 Cambio del beneficiario	27
9. Erogazione e rendicontazione	27
9.1 Condizioni per il pagamento del sostegno	27
9.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	27
9.3 Erogazione del saldo e rendicontazione spese	28
9.4 Sanzioni e riduzioni	28
10. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità, e responsabile del procedimento.....	28
10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	28
10.2 Disposizioni in materia di pubblicità	29
10.3 Responsabile del procedimento	30
10.4 Disposizioni finali	30

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" – Settore "Autorità di gestione FEASR"
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
Beneficiario	Un organismo pubblico o privato o una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione, ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal bando.
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
Criteri di selezione	I criteri utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e quindi a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell'unione europea e definiti secondo i principi indicati nel PSP
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all'adozione del PSP/CSR da parte della Commissione Europea
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si definisce: - individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in un intervento/azione oggetto di un bando; - collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire a una forma di progettazione integrata, prevista dal CSR 2023-2027 e dal bando pertinente, in nome e per conto di una pluralità di soggetti.
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto (anticipo, SAL e saldo)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC.
Operazione	Ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, è l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra attività, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento. È l'oggetto di ogni domanda di sostegno.
PSN PAC (PSP)	Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e ss.mm.ii

CSR 2023-2027	Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Toscana
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
U.C.I.	Ufficio della Regione Toscana Competente per l'Istruttoria
Ufficio responsabile dell'intervento	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando e dell'intervento SRD03

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti ai fini della realizzazione da parte dell'azienda agricola delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

1. Ospitalità, compresa l'ospitalità in spazi aperti, somministrazione pasti, degustazione e organizzazione di eventi promozionali (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii)
2. agricoltura sociale (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii);
3. attività educative/didattiche (fattorie didattiche ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii);
4. attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
5. attività turistico ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche compreso enoturismo e oleoturismo (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii).

L'intervento risulta correlato ai seguenti Obiettivi:

Obiettivo SO2: Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione.

Obiettivo SO8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la selvicoltura sostenibile.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza a quanto indicato:

- nel Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (Articolo 78)

- nel Piano Strategico della PAC – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 02/12/2022 e successivamente integrato con Decisione C(2023) 6990 del 23/10/2023;
- nella DGR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. (UE) 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027” e ss.mm.ii;
- nella DGR n. 742 del 25/06/2024 All. B “Competenze” (di seguito indicato con il termine Competenze) e ss.mm.ii;
- nella DGR n.742 del 25/06/2024 All. A “Documento attuativo per gli investimenti materiali e immateriali” (di seguito indicate con il termine “Disposizioni Comuni”) e ssmmii;
- nel decreto del direttore di ARTEA n. 2427 del 29 luglio 2024 “ Disposizioni comuni domanda di pagamento”,
- nella DGR n.1030 del 16/09/2024 “ Reg.(UE) n.2021/2115 – CSR 2023-2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l’attuazione dell’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – annualità 2024 ”.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il bando è pari ad **euro 18.800.000,00**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale. L’entità della dotazione finanziaria è soggetta all’approvazione della proposta di modifica al piano finanziario del CSR in risposta al terzo emendamento del PSP notificata il 28/10/2024 con nota ARES (2024) 7651433;

1.3 Massimali e minimali

L’importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di sostegno, è pari a euro 5000,00. La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto importo minimo. Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo. L’entità massima del contributo pubblico richiesto/concesso per singola domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.

1.4 Intensità del sostegno

La tipologia e l’intensità del sostegno è quella stabilita nella scheda d’intervento del PSP 2023/2027 come riportato nella tabella che segue:

Intervento	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Intervento SRD03	Contributo in conto capitale	50%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali con una maggiorazione del: 10% per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

1.5 Aiuti di Stato

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Reg.(UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023.

1.6 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale

2. Richiedenti/beneficiari

2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n.49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);
- imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
- gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art.20 della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
- gli imprenditori agricoli ai sensi del C.C. art. 2135 iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole, per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla normativa regionale.

Sono esclusi gli imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi.

In caso di domanda presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n.40/2009 e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);

2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi

creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;

3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno (cumulo), tali da rendere la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per il singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto). In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art.1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi a valere sul PSP deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno riferita al presente bando;

4) realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento del documento Disposizioni Comuni e a quanto previsto nel documento adottato con decreto Artea n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento;

5) ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000,00 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda (ESL)

I requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3) devono essere posseduti e verificati dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Relativamente al requisito di cui al punto 4) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica in ammissibilità e a saldo.

Relativamente al requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Relativamente

Il mancato soddisfacimento della condizione di accesso di cui al:

- a) punto 1) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando;
- b) punto 2) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- c) punto 3) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

- d) punto 5) porta alla riduzione del contributo nei limiti del "de minimis" fino al raggiungimento del massimale come definito dal Reg.(UE) 2023/2831.

2.3 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

1. Acquisire la qualifica di IAP a titolo definitivo entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di sostegno presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i termini suddetti, si impegna ad allegare alla domanda di pagamento, una garanzia fidejussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica di IAP;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al documento "Disposizioni Comuni";
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni contenute nel documento adottato da ARTEA che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel documento "Disposizioni Comuni";
5. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e a quanto approvato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali varianti e/o deroghe se autorizzate;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme sulla cumulabilità comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA , acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
8. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
9. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di varianti e/o adattamenti tecnici;
10. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di cambio del beneficiario;
11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
12. rispettare le disposizioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel documento approvato con decreto ARTEA n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
13. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle domande presentate;
14. presentare apposita fidejussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
15. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe nei modi e nei termini definiti al paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo" del documento Disposizioni Comuni;
16. fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;

17. comunicare preventivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento di assegnazione dei contributi, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle attività ammesse a contributo;
19. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, nel presente documento, nelle disposizioni comuni, nell'atto di assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e nel documento approvato con decreto ARTEA n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
20. rispettare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al documento "Disposizioni Comuni";
21. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027;
22. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
23. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
24. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
25. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri organismi competenti;
26. restituire all'Organismo pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
27. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex-post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
28. nel caso di investimenti per le attività di cui alla l.r.30/2003 e ss.mm.ii , se gli interventi indicati in domanda di sostegno sono finalizzati all'incremento delle attività stesse o in caso di nuovo esercizio, presentare la DUA e la SCIA (al SUAP del comune di riferimento) , in cui sono ricomprese le attività richieste a finanziamento, al più tardi entro la conclusione degli investimenti stessi mantenendola per tutto il periodo di non alienabilità e vincolo degli investimenti;
29. nel caso di investimenti per le attività di cui alla l.r. 30/2003 e ss.mm.ii., se gli interventi indicati in domanda di sostegno non comportano variazioni delle attività già attivate, mantenere la SCIA rilasciata dal SUAP del comune di riferimento per lo svolgimento di dette attività, fino alla conclusione degli investimenti e per tutto il periodo di non alienabilità e vincolo degli investimenti;
30. nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A.3 Interventi finalizzati alle attività educative/didattiche (fattorie didattiche) ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii) risultare iscritto all'Elenco regionale delle fattorie didattiche al più tardi entro la conclusione degli investimenti mantenendo l'iscrizione all'Elenco per tutto il periodo di non alienabilità e vincolo degli investimenti.
31. restituire all'organismo pagatore ARTEA il contributo ricevuto nel caso di ricevimento, durante il periodo vincolativo, di un atto di chiusura dell'attività da parte del comune competente;

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Interventi finalizzati all'ospitalità, compresa l'ospitalità in spazi aperti, somministrazione pasti, degustazione e organizzazione di eventi promozionali (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii.) :

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici aziendali esistenti da adibire ad attività di ospitalità, somministrazione pasti, degustazione e organizzazione di eventi promozionali. Non sono ammesse nuove costruzioni;
1. realizzazione di impianti (termico – idrico – elettrico etc.) anche attraverso l'introduzione di tecniche volte al risparmio energetico ed idrico;
2. realizzazione dei volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, ecc.) e i servizi igienici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
3. investimenti per spazi esterni dell'azienda fruibili per gli ospiti (esempio sistemazione di aree verdi attrezzate, realizzazione di percorsi escursionistici/naturalistici etc);
4. Investimenti non obbligatori che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti;
5. acquisto di attrezzature idonee per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande compresa degustazione e assaggi;
6. interventi volti al miglioramento, rispetto agli standard minimi obbligatori, delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature;
7. realizzazione e/o sistemazione di aree esterne da destinare all' attività di ospitalità agrituristica in spazi aperti in tende, roulotte, camper e case mobili. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari e di servizi di lavanderia;
8. investimenti nella digitalizzazione (es: acquisto di attrezzature informatiche per la gestione dell'attività, etc) .

A.2 Interventi finalizzati all' attività di agricoltura sociale (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii.)

Fra le attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui **all'art.10 bis del Regolamento attuativo 46/R/2004** sono ammissibili gli interventi relativi alle seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

- attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della L.R. 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni svolte secondo la normativa vigente;

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientata anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione;

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia;

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

2. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici aziendali esistenti da adibire a soggiorni diurni o con pernottamento per lo svolgimento delle attività sociali. Non sono ammesse nuove costruzioni;
3. realizzazione di impianti (termico – idrico – elettrico etc.) anche attraverso l'introduzione di tecniche volte al risparmio energetico ed idrico;
4. realizzazione dei volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) e i servizi igienici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
5. investimenti per spazi esterni dell'azienda fruibili per gli ospiti (esempio sistemazione di aree verdi attrezzate etc);
6. Investimenti non obbligatori che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti
7. acquisto di dotazioni, attrezzature e allestimenti funzionali all'attività sociale;
8. investimenti nella digitalizzazione (es: acquisto di attrezzature informatiche per la gestione dell'attività, etc) .

A.3 Interventi finalizzati alle attività educative/didattiche (fattorie didattiche ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii.):

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici aziendali esistenti da adibire a soggiorni diurni per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Non sono ammesse nuove costruzioni;
2. realizzazione di impianti (termico – idrico – elettrico etc.) anche attraverso l'introduzione di tecniche volte al risparmio energetico ed idrico;
3. realizzazione dei volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) e i servizi igienici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
4. investimenti per spazi esterni dell'azienda fruibili per gli ospiti (esempio sistemazione di aree verdi attrezzate, realizzazione di percorsi escursionistici/naturalistici etc);
5. Investimenti non obbligatori che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti;
6. acquisto di dotazioni, attrezzature e allestimenti funzionali all'attività di fattoria didattica;
7. investimenti nella digitalizzazione (es: acquisto di attrezzature informatiche per la gestione dell'attività, etc) .

A4 Interventi finalizzati all'attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali

Gli interventi devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (> 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali dell'azienda agricola richiedente per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE).

1. Interventi di recupero e ristrutturazione edilizia e/o nuove costruzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del territorio di edifici aziendali da adibire a laboratori e punti di vendita funzionali all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente (>

50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali dell'azienda per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato;

2. realizzazione di impianti (termico – idrico – elettrico etc.) anche attraverso l'introduzione di tecniche volte al risparmio energetico;
3. acquisto di attrezzature, impianti e macchinari destinati allo svolgimento dell'attività di trasformazione di prodotti con esclusione dei materiali di consumo e di minuterie e piccoli attrezzi ad uso manuale. Le attrezzature/impianti/macchinari devono essere correttamente dimensionati rispetto al quantitativo di materia prima da trasformare;
4. acquisto di attrezzature, impianti e macchinari destinati allo svolgimento dell'attività di commercializzazione di prodotti con esclusione dei materiali di consumo e di minuterie e piccoli attrezzi ad uso manuale. Le attrezzature/impianti/macchinari devono essere correttamente dimensionati rispetto al quantitativo di materia prima da commercializzare;
5. Investimenti non obbligatori che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti;
6. investimenti nella digitalizzazione (es: acquisto di attrezzature informatiche per la gestione dell' attività, etc).

A.5 Interventi finalizzati alle attività turistico ricreative, alle attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche compreso enoturismo e oleoturismo (ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii.).

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici aziendali esistenti da adibire ad ambienti o spazi da dedicare all'accoglienza per le suddette attività (ai sensi della l.r. 30/2003 e ssmmii). Non sono ammesse nuove costruzioni;
2. realizzazione degli impianti (termico – idrico – elettrico etc) anche attraverso l'introduzione di tecniche volte al risparmio energetico;
3. realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione etc) e i servizi igienici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
4. investimenti non obbligatori che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti;
5. investimenti per spazi esterni dell'azienda fruibili per gli ospiti (esempio sistemazione di aree verdi attrezzate, realizzazione di percorsi escursionistici/naturalistici etc);
6. acquisto di dotazioni, attrezzature e allestimenti funzionali alle suddette attività;
7. adattamento/ristrutturazione/adequamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative, e per attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...), esclusi fini sportivi agonistici;
8. investimenti nella digitalizzazione (es. acquisto di attrezzature informatiche per la gestione dell' attività, etc).

B) SPESE GENERALI

Le spese generali sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A).

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI

1. Investimenti per la digitalizzazione :Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e siti web utili per la gestione delle attività oggetto del presente bando

D) SPESE PER ATTIVITA' OBBLIGATORIE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento

In aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP ed in particolare al paragrafo 4.7.3, a quanto contenuto nella scheda intervento del PSP e del CSR e nel documento approvato con decreto ARTEA n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

- 1) sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi (paragrafo 1.1 Finalità e obiettivi);
- 2) sono inclusi e soddisfano le condizioni richiamate al paragrafo "Interventi finanziabili"
- 3) l'attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (>50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del richiedente/beneficiario;
- 4) sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UTS" del documento Disposizioni Comuni.
- 5) gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale;
- 6) la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di investimento che fornisca gli elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento (relazione tecnico analitica di cui al paragrafo 6.3).

3.3 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e nel paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, nella scheda intervento del PSP e CSR, nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, **non sono ammissibili** le seguenti tipologie di interventi/spesa:

- realizzazione di centri benessere e centri termali;
- realizzazione di nuove piscine;
- acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan, case mobili bungalow o casette in legno;
- acquisto di posateria, stovaglieria, e biancheria in genere compresi materassi, cuscini tendaggi e simili;
- acquisto di quadri, stampe, soprammobili, lampadari, televisori o simili;
- mezzi di trasporto di qualsiasi tipo e natura (ad esempio automezzi, biciclette, e bike, monopattini imbarcazioni etc);
- acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita;
- acquisto di terreni e di fabbricati;
- spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato;
- spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- arredi esterni con funzione di svago quali ombrelloni, barbecue, sdraio, gazebo etc;
- impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1MW;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 1384 del 27/11/2023 consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente per l'istruttoria.

Nel caso di acquisto di beni, macchinari e attrezzature la valutazione di congruità e ragionevolezza è effettuata con il metodo dei tre preventivi. Nell'utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Inoltre devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. In particolare, quando la valutazione della ragionevolezza dei costi è fatta secondo il metodo del confronto fra preventivi, è necessario che la selezione del prodotto da acquistare sia basata sull'esame tra almeno tre preventivi di spesa confrontabili, provenienti, via PEC, da fornitori diversi, ovvero che provengano da soggetti con diversa partita iva, che riportano nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

La relazione tecnico/economica è invece obbligatoria nel caso di acquisti di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Ulteriori disposizioni sono contenute al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

3.5 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.r. n.65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii e del DM 30/03/2015 n.52 e ss.mm.ii.

Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per gli interventi ed opere non soggette a permesso a costruire e/o VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*" del bando per l'avvio dei lavori.

I requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria della delle domande di pagamento.

3.6 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda di sostegno devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" nel caso di interventi effettuati all'interno dei siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette aree.

3.7 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere all'interno della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni Comuni.

3.8 Cumulabilità

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3 paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da rendere la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento (UE) 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto);

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi a valere sul PSP, deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno al PSP.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.9 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

I contributi in natura senza pagamento in denaro possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi che prevedono operazioni agronomiche e forestali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati tramite l'utilizzo di prezzari;
- il valore della prestazione non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di

garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzioni delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia;

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo , ai fini dell'ammissibilità di questi investimenti, si rinvia al paragrafo "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento adottato con decreto Artea n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

4 Durata e termini di realizzazione del progetto

4.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento Disposizioni Comuni un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese abbia inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di avvio del cantiere o la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o delle attività deve essere così dimostrato:

- 1.) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- 2.) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- 3.) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- 4.) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- 5.) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

4.2 Termine finale

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

5 Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenco domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 20 punti** non sono ammissibili a finanziamento.

Principi	Criteri	Punti
I Tipologia del beneficiario	Giovane agricoltore A) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - ditta individuale: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41 anni; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni.	7
	Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile B) il richiedente è di genere femminile. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.	6
	C) Impresa non assegnataria di contributo nella sottomisura 6.4.1 del PSR 2014-2022	13
	A) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2, D, zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	10
B) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C1, B	5	

II Localizzazione geografica	<p>C) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: - Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC); - in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000; - aree con vincolo paesaggistico art. 136 D. lgs 42/2004; - zona Vulnerabile ai Nitrati. <p>Sono escluse le Anpil</p>	5
	<p>D) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale (Ai) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022 	3
	<p>E) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali"- individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n.108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023 	3
<p>I punteggi dei criteri A) B) e C) NON sono cumulabili. I punteggi dei criteri D) e E) sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio A) B) o C) è cumulabile ai punteggi dei criteri D) e E).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la parte di UTE principale che ricade contemporaneamente dentro più zone all'interno di uno stesso criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona. Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link : https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr. Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.</p>		
III Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati	<p>A) Azienda iscritta all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda. E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB)</p>	6
	<p>B) Azienda iscritta a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg. UE n. 1308/2013 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo</p>	6

	C) Azienda iscritta a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)	3
	D) Azienda iscritta a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e/o per il sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ)	3
	E) Azienda in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda: - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità; - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Ecolabel UE - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile	2
IV Tipologia di investimenti	A) Investimenti per la realizzazione di attività di diversificazione non presenti nella SCIA al momento della presentazione della domanda*	15
	B) Investimenti per ampliamento di attività di diversificazione già presenti in SCIA al momento della presentazione della domanda	10
	C) Investimenti per spazi esterni dell'azienda fruibili per gli ospiti (per investimenti pari ad almeno Euro 10.000,00)	7
	D) Investimenti non obbligatori, che prevedono la fruizione dell'azienda senza barriere e che favoriscono l'inclusività degli spazi per tutti (per investimenti pari ad almeno Euro 10.000,00)	6
	E) Investimenti nella digitalizzazione (per investimenti pari ad almeno Euro 5.000,00)	2

*Per acquisire il punteggio del criterio A, gli investimenti devono essere completamente (100%) ascrivibili alla singola tipologia di attività.

I punteggi dei criteri D) ed E) sono cumulabili ai punteggi dei criteri A o B e C .

PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE	92
PUNTEGGIO MINIMO	20

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con il minore importo di contributo richiesto. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno; è fatta eccezione per il macrocriterio I "Territorio" per il quale la verifica è effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente alla domanda di sostegno.

I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Relativamente al macrocriterio I Territorio la verifica sarà effettuata con riferimento all'ultimo Piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per il macrocriterio III Tipologia di investimento la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a pagamento in sede di istruttoria a saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al paragrafo successivo. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal richiedente.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **di 20 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it cliccando su: Portali on line -Istanze ed istruttorie dei fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "SR Investimenti 2023-2027" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

6.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di sostegno **a decorrere dal 9 gennaio 2025 ed entro le ore 13 del 31 gennaio 2025.**

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriali successivo. Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento Disposizioni Comuni.

Ogni richiedente può presentare sul presente bando una sola domanda di aiuto con riferimento ad ogni singola UTE/UPZ principale presente nel fascicolo elettronico di ARTEA.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPZ principale verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate nel decreto ARTEA n.140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'anagrafe delle aziende agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) come aggiornato con decreto n.70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n.140/2015 e ss.mm.ii.

6.3 Contenuto della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e specificate nel presente bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente **documentazione è essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione** :

- A. relazione tecnico analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - il metodo di calcolo utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;

- nel caso delle "forniture di beni e servizi senza pagamenti in denaro", la descrizione dei beni e/o dei servizi da realizzare con l'impiego di mezzi tecnici aziendali e/o con lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi coadiuvanti, e la relativa stima nel rispetto di quanto previsto dal bando e dal documento adottato da ARTEA con decreto n.2024 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima dei costi tenuto conto anche di quanto previsto al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2024 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale- VIA);
 - la congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di sostegno;
 - la descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR 644/2004 e ss.mm.ii e alla DGR 454/2008 e ss.mm.ii. , nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti da soggetti gestori delle aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette aree;
 - gli elementi di cui agli art. 6 "Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola" e art. 7 " Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità" della l.r. 30/2003 e ssmmii ai fini della verifica della principalità dell'attività agricola nel caso di investimenti per attività agrituristiche di cui alla l.r.30/2003 e ss.mm.ii., qualora gli interventi indicati in domanda di sostegno siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio;
- B. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, quando non già in possesso degli uffici regionali;
- C. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione ed eventuali criteri di maggiorazione del contributo, ove non già posseduto dagli uffici regionali;

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico – analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei prezzi indicati al paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";
- limitatamente agli investimenti per le attività di cui alla l.r. 30/2003 e sss.mm.ii., in caso di interventi indicati in domanda di sostegno che non comportano variazioni delle attività, estremi della SCIA presentata al SUAP del comune di riferimento;
- l'origine della materia prima e l'entità della materia prima di origine aziendale rispetto al totale nel caso di investimenti di cui alla lettera A4 "Interventi finalizzati all'attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali"

- nel caso di investimenti di cui alla lettera A "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) relazione che indichi la finalità dell'investimento rispetto all'attuazione del progetto didattico aziendale, la tipologia ed il programma di attività che l'azienda intende svolgere e la tipologia dei soggetti destinatari dell'attività;
- nel caso di investimenti di cui alla lettera A "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali " relazione che indichi la finalità dell'investimento rispetto alla attuazione del progetto sociale, la tipologia ed il programma di attività che l'azienda intende svolgere, la tipologia dei soggetti destinatari dell'attività ed eventuali convenzioni o collaborazioni con i servizi socio-sanitari o con enti pubblici competenti per territorio responsabili dei servizi sociali;

6.4 Integrazione della domanda di sostegno

In assenza o incompletezza della documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale che non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici competenti per l'istruttoria (UCI), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento Disposizioni Comuni. Decorsi i termini fissati dall'ufficio competente per l'istruttoria (UCI) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione

7.1 Elenco domande ricevibili

ARTEA, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni trasmette al Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento, l'elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno, in base ai criteri di selezione, dal richiedente con la relativa spesa e il contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente bando nel paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- la denominazione del richiedente;
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato;
- l'UTE di riferimento;
- UTR di riferimento.

7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili

Il Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUUA).

Il decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli uffici territoriali (UCI) procedono all'istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA. ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio sistema informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del settore responsabile dell'intervento.

7.3 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il responsabile dell'intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal settore responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per 5 anni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art.8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nella graduatoria come "domande non finanziabili per carenza di risorse", con conseguente modifica del bando, gli uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il responsabile di intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

7.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

Le domande saranno istruite dall'ufficio competente per l'istruttoria (UCI). L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni". Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni.

7.5 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'ufficio competente per l'istruttoria (UCI) provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto di assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal responsabile dell'ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

8. Realizzazione e modifica dei progetti

8.1 Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili variazioni sostanziali agli investimenti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di sostegno e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel rispetto di tale condizione, **sono considerate varianti** in particolare:

1. cambio di sede dell'investimento;
2. cambio delle superfici su cui ricadono gli investimenti fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo "adattamenti tecnici";
3. le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività pari o inferiore al 25% della spesa complessiva del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non **sono considerate** varianti al progetto originario, bensì **adattamenti tecnici**:

1. i cambi di preventivo, purchè sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità;
2. i cambi delle superfici non direttamente interessate dall'investimento;
3. i cambi delle superfici direttamente interessate dall'investimento quando si rendono necessari per il completamento dell'opera in coerenza con la localizzazione, l'obiettivo e l'attività programmata;
4. le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività pari o inferiore al 25% della spesa ammessa per l'intervento.

Nel periodo tra la presentazione della domanda di sostegno e il provvedimento di concessione del sostegno non sono ammesse varianti ed adattamenti tecnici, tranne che l'eventuale cambio delle superfici non direttamente interessate dagli investimenti.

Dopo il provvedimento di concessione del sostegno, le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista

per le quali la comunicazione deve comunque essere fatta tempestivamente (in ultima istanza può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale).

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. L'entità del contributo oggetto di riduzione costituisce economia che non è riutilizzabile dal beneficiario.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per intervento, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

8.2 Cambio del beneficiario

La definizione di cambio di beneficiario nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento Disposizioni Comuni.

9. Erogazione e rendicontazione

9.1 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" e "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva) ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013 con le modalità di cui all'art.1, comma 16 del D.L.2/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 81/2006 così come modificato dall'art.45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.233/2021.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale del sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

9.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

I beneficiari del sostegno possono richiedere al competente organismo pagatore ARTEA il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati nel documento adottato da Artea n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

9.3 Erogazione del saldo e rendicontazione spese

L'erogazione a saldo dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento. La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel documento adottato da ARTEA con decreto n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno a cui si rinvia.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione o nell'eventuale proroga relativamente agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nella relativa sezione di rendicontazione dell'operazione, per ciascuna spesa sostenuta, i seguenti elementi:

- riferimenti del documento di spesa;
- riferimenti del documento di pagamento;
- copia informatica del documento di spesa;
- copia informatica del documento di pagamento.

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione dei contributi e nel documento adottato da ARTEA con decreto n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

9.4 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni, previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea – Reg.(UE) n. 2021/2015 e Reg.(UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV -, del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

10. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità, e responsabile del procedimento

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e ss.mm.ii viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la gestione di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10.2 Disposizioni in materia di pubblicità

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nel paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II del Reg. (UE) 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'unione – targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>).

10.3 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii , il responsabili del procedimento è per:

- la trasmissione dell'Elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA
- l'approvazione delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni è possibile consultare le pagine web relative al presente bando tramite il sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>).

10.4 Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene alla fase del pagamento si rinvia al documento adottato da ARTEA con decreto n. 2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento
- c) Correzione di errori palesi
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Spese.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art.1284 primo comma c.c.